

## **SANZIONI PENALI SOLO PER GLI SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE**

Sulla G.U. n.59 del 12 marzo 2010 è stata pubblicata la **legge 25 febbraio 2010, n. 36 “Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue”**. Il suo unico articolo, che entrerà dunque in vigore il 27 marzo 2010, dispone:

“Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro".

Tale norma costituisce un cambiamento rilevante nel sistema sanzionatorio in materia di scarichi, a lungo richiesto da molti operatori del settore, primi fra tutti i gestori del servizio idrico integrato, in quanto il previgente regime normativo comminava la sanzione penale dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da tremila euro a trentamila euro ai soggetti che non rispettavano i limiti di emissione per tutti gli scarichi industriali. La nuova norma commina invece la medesima sanzione soltanto a coloro che, nell'ambito di uno scarico industriale, ma solo in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 del medesimo decreto:

- a) superino i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto 152, o
- b) nel caso di scarico sul suolo, superino i valori limite fissati nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto 152.

Il superamento dei valori limite per gli scarichi industriali non contenenti sostanze pericolose sarà invece punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 30mila euro.